

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/759 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le eccezioni all'obbligo di un passaporto delle piante, lo status di zona protetta dell'Italia, dell'Irlanda, della Lituania, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Portogallo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafi 3 e 6, l'articolo 35, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 79, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito norme relative ai passaporti delle piante per lo spostamento all'interno dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Nel suo allegato III, tale regolamento ha altresì riconosciuto determinati Stati membri e determinate zone degli Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Alcune zone protette sono state inoltre riconosciute come zone protette temporanee fino al 30 aprile 2020, al fine di consentire a ciascuno Stato membro interessato di fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare che gli organismi nocivi in questione non erano presenti nello Stato membro o nella zona in questione, o per completare o proseguire gli sforzi per eradicare gli organismi nocivi in questione.
- (2) L'esperienza ha dimostrato che è opportuno ampliare l'ambito di applicazione di determinate norme relative alle eccezioni all'obbligo di un passaporto delle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare, per motivi di coerenza e al fine di contemplare tutti i casi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, tali eccezioni dovrebbero riguardare anche le sementi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non soggetti agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (3) Per quanto riguarda l'Italia, il territorio della Campania e alcune parti del Piemonte sono stati riconosciuti come zone protette nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. Nel 2020 l'Italia ha presentato informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. si è ormai insediata nei comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense, nella provincia di Napoli, e Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti, nella provincia di Salerno, e nell'intero territorio del Piemonte. Tali comuni e l'intero territorio del Piemonte non dovrebbero pertanto più essere riconosciuti come parte della zona protetta nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (4) Inoltre alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette temporanee nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. Dai risultati di indagini presentati dall'Italia nel 2019 e nel 2020 emerge che l'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, del quale erano stati riscontrati focolai sporadici e isolati in alcune parti della zona protetta, è stato eradicato o è in fase di eradicazione, e che le restanti parti della zona protetta continuano a essere indenni da tale organismo nocivo. Dette informazioni indicano inoltre che finora nessun processo di eradicazione ha richiesto più di due anni di tempo. Il riconoscimento di tali parti del territorio dell'Italia come zona protetta nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo.

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GUL 319 del 10.12.2019, pag. 1).

- (5) I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia sono stati riconosciuti come zone protette temporanee nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. Dai risultati di indagini presentati da Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia nel 2019 e nel 2020 emerge che l'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, del quale erano stati riscontrati focolai sporadici e isolati in alcune parti delle zone protette, è stato eradicato o è in fase di eradicazione e che le restanti parti della zona protetta continuano a essere indenni da tale organismo nocivo. Dette informazioni indicano inoltre che finora nessun processo di eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. Il riconoscimento dei territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia come zone protette nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo.
- (6) Inoltre nel 2020 la Slovacchia ha presentato informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. si è ormai insediata nelle città di Valice, Jesenské e Rimavská Sobota, nella contea di Rimavská Sobota. Queste città non dovrebbero pertanto più essere riconosciute come parte della zona protetta nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (7) L'Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della *Thaumatococcus danienii* Denis & Schiffermüller. Sulla base di indagini condotte nel 2018 e nel 2019, l'Irlanda ha presentato prove del fatto che, l'organismo nocivo in questione, nonostante le condizioni favorevoli alla sua comparsa, non è presente sul suo territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta temporanea nei confronti della *Thaumatococcus danienii* Denis & Schiffermüller fino al 30 aprile 2023.
- (8) Ai fini della coerenza con le modifiche dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che riporta l'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dovrebbero essere apportate le modifiche corrispondenti agli allegati IX e X del medesimo regolamento che riportano, rispettivamente, l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone e l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette conformemente a prescrizioni particolari.
- (9) Sulla base delle informazioni ricevute dal Portogallo, l'isola di Terceira era già stata esclusa dalla zona protetta del Portogallo nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 nei confronti del *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione ⁽³⁾, senza che fosse modificato l'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. È pertanto opportuno modificare il riferimento a tale zona protetta anche in detto allegato.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (11) A fini di chiarezza, le modifiche relative alle zone che erano state riconosciute come zone protette a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 fino al 30 aprile 2020 dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° maggio 2020.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1) all'articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all'allegato VIII o all'allegato X del presente regolamento, o di quelle previste dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.»;

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 28).

- 2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato, parte 1, del presente regolamento;
- 3) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato, parte 2, del presente regolamento;
- 4) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato, parte 3, del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia a decorrere dal 1° maggio 2020:

- l'articolo 1, punto 2), ad eccezione della parte 1, punto 2), dell'allegato;
- l'articolo 1, punto 3);
- l'articolo 1, punto 4), ad eccezione della parte 3, punto 3), dell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

PARTE 1

Modifiche dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

La tabella di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificata:

1) nella sezione a) «Batteri», punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e della Brianza), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano, nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»

b) le lettere da g) a k) sono sostituite dalle seguenti:

«g) Irlanda (esclusa la città di Galway);

h) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);

i) Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana e Žužemberk, e le località di Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica);

j) Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, e le città di Hronovce e Hronské Kláčany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin nella contea di Trebišov).»;

2) nella sezione c) «Insetti e acari», il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUI	a) fino al 30 aprile 2023: Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).»
------	---	-------	--

PARTE 2

Modifiche dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1) al punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e della Brianza), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano, nella provincia di Catania, e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»;

b) le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:

«g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);

h) Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana e Žužemberk, e le località di Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica);

i) Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, e le città di Hronovce e Hronské Kľačany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin nella contea di Trebišov);».

2) al punto 2, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e della Brianza), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano, nella provincia di Catania, e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua,

Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»;

b) le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:

- «g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);
- h) Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana e Žužemberk, e le località di Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica);
- i) Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, e le città di Hronovce e Hronské Kľačany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zátin nella contea di Trebišov);».

PARTE 3

Modifiche dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1) al punto 3, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- «e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e della Brianza), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano, nella provincia di Catania, e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»;

b) le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:

- «g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);
- h) Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana e Žužemberk, e le località di Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo

Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica);

- i) Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, e le città di Hronovce e Hronské Kľačany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zátín nella contea di Trebišov);
- 2) al punto 9, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:
- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e della Brianza), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano, nella provincia di Catania, e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];
 - b) le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:
 - «g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);
 - h) Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana e Žužemberk, e le località di Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica);
 - i) Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, e le città di Hronovce e Hronské Kľačany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zátín nella contea di Trebišov);
- 3) al punto 16, il testo della quarta colonna «Zone protette» è sostituito dal seguente:
- «a) Irlanda
 - b) Regno Unito (Irlanda del Nord);
- 4) al punto 19, il testo della quarta colonna «Zone protette» è sostituito dal seguente:
- «a) Grecia
 - b) Portogallo (Azzorre, esclusa l'isola di Terceira);
-